

Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare dell'8 febbraio 2004

del 6 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici,

decreta:

Art. 1

La votazione popolare su:

- il controprogetto dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003² relativo all'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»;
- la modifica del 13 dicembre 2002³ del Codice delle obbligazioni (Locazione) e
- l'iniziativa popolare del 3 maggio 2000⁴ «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia»

avrà luogo l'8 febbraio 2004 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2

La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3

Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

6 novembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 161.1

² FF 2003 5757

³ FF 2002 7345

⁴ FF 2000 2947, 2003 3833